

Repertorio n.1405 -----Raccolta n. 94

-----**Comune di Limana (Provincia di Belluno)**-----

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

DEL Comune di Limana -----

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese

di Novembre, nella residenza comunale, i signori:---

-da una parte: Venzo Tiziana, nato a Glarus (CH) il

03/07/1959, che dichiara di intervenire in questo

atto esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse del **Comune di Limana** (c.f. e p.i.

00086680253), che rappresenta nella sua qualità di

Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in

forza di decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2020, di

seguito nel presente atto denominata semplicemente

"Comune";-----

dall'altra parte: Piccin Claudio, nato a Belluno il

11/01/2021, codice fiscale PCCCLD77A11A757G che

dichiara di intervenire in questo atto

esclusivamente in nome e per conto della Società

LIMANA SERVIZI S.r.l. società unipersonale, partita

IVA 01179110257, iscritta al Registro delle Imprese

di Belluno con il numero REA 100813 data di

iscrizione 26/10/2015, che rappresenta nella sua

qualità di Amministratore Unico in forza dell'art.10

dello Statuto societario, di seguito nel presente

atto denominato semplicemente affidatario o società;-----

dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:----

----- PREMETTONO CHE -----

in data 29/11/2021, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 24/11/2021 fra il Comune di Limana e la Società Comunale Limana Servizi S.r.l., è stato stipulato un contratto di servizio e di concessione amministrativa N. 3/2021 Registro Scritture Private per la gestione dei servizi del Centro Servizi all'anziano Testolini avente durata dal 01/12/2021 fino al 30/11/2030;secondo quanto dispone l'art.11 del predetto contratto di servizio "Il Gestore si impegna ad eseguire, su richiesta del Comune, con le modalità ed alle condizioni che verranno concordate, ulteriori attività che dovessero risultare accessorie o complementari o comunque connesse o sinergiche all'oggetto del contratto (come ad esempio il Servizio di assistenza domiciliare), anche se temporanee. Tali nuove attività saranno retribuite sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa con il Comune, tenuto conto della copertura dei costi complessivi di gestione."; che con deliberazione del Consiglio Comunale 24/11/2021,

n.54, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato disposto di affidare per il periodo dal 1 dicembre 2021 - 30 novembre 2030 alla Società Comunale Limana Servizi S.r.l. l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare, approvando lo schema del presente contratto, e ciò al fine di una migliore organizzazione e gestione del servizio medesimo; Vista la disponibilità della società Limana Servizi S.r.L. all'espletamento del servizio di cui trattasi, con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 678 del 29/11/2021 è stato disposto l'affidamento diretto di tale servizio in appalto alla Società assumendo il relativo impegno di spesa.-----

Tutto ciò premesso, e ritenute le premesse parte integrante del presente atto, i predetti componenti, nelle loro rispettive qualità, convengono quanto appresso:-----

----- **Art.1 Premesse**-----

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.-----

-----**Art.2 - Oggetto dell'appalto**-----

Il "Comune di "Limana", come sopra rappresentato, conferisce alla Società che, come sopra rappresentata, accetta, l'appalto del servizio di

assistenza domiciliare del Comune di Limana. Il presente accordo ha come fine il raggiungimento degli scopi istituzionali nei servizi sociali sia del Comune che della Società. Il servizio di assistenza domiciliare è svolto a favore di tutte le persone residenti nel Comune stesso, di qualsiasi età, che presentino una situazione problematica, anche temporanea, di natura fisica, psichica o relazionale tale da impedire la gestione autonoma delle fondamentali esigenze di vita; in particolare, hanno diritto di usufruire del servizio: i cittadini italiani residenti in Limana, i cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari residenti in Limana, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi statali e regionali; i cittadini extracomunitari e gli stranieri presenti in Italia per motivi di lavoro ed in possesso di regolare permesso di soggiorno residenti in Limana; gli apolidi residenti a Limana; le persone non residenti e domiciliate che siano bisognose di interventi non differibili, con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; le persone che si trovano occasionalmente nel territorio comunale per il tempo

necessario a consentire il rientro nel Comune di residenza. Compete al Comune il controllo e la verifica della qualità dei servizi oggetto del presente contratto. È facoltà dell'Ente richiedere per tutti i servizi nuove prestazioni e/o variazioni, anche in termini orari, che verranno liquidate in base ai corrispettivi offerti. Le prestazioni assistenziali da eseguire sono le seguenti: cura ed igiene della persona; aiuto per il governo dell'alloggio; lavaggio e stiratura della biancheria; accompagnamento in ambito comunale ed extracomunale; attività di segretariato sociale; visite periodiche di sostegno; distribuzione dei pasti caldi. Il servizio di assistenza domiciliare interessa circa n.60 utenti di prestazioni diverse per un totale di presunte n.2930 ore annue lavorative e si svolge prevalentemente a domicilio dell'utente. I Km annui complessivi stimati sono circa 26.000. L'affidatario conferma gli obblighi ad esso derivanti dal presente contratto e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni inerenti l'appalto alle condizioni tutte indicate, nel presente contratto. Il Servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e, come tale, non

può essere sospeso o abbandonato, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente. In tali ipotesi la società si atterrà a quanto stabilito dalla legge n.146/1990 e dal D.P.R. 3 agosto 1990, n.333, trattandosi di attività rientrante tra i servizi pubblici essenziali. Per lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare di cui al presente contratto, il Comune di Limana concede in comodato gli automezzi individuati nel contratto di servizio per la concessione del Servizio di Centro del Servizio per gli anziani. La Società dovrà comunque, se necessario, garantire l'espletamento del servizio con automezzi di proprietà. Inoltre nei casi di temporanea improvvisa indisponibilità dei mezzi concessi in comodato, la Società dovrà garantire il servizio con automezzi di proprietà. Le Parti danno atto che i beni predetti sono idonei alla propria funzione. La Società si obbliga a conservare e custodire i beni predetti con cura e massima diligenza, a non destinarli ad altri usi che non siano quelli sopra previsti, a non cederne neppure temporaneamente l'uso a terzi se non su richiesta esplicita del Comune, né a titolo gratuito né a titolo oneroso e di restituire al Comune, al termine del contratto, i mezzi stesse

nello stato attuale, salvo il normale deterioramento d'uso. Il perimento dei beni suddetti è ad esclusivo rischio della Società, salvo il caso fortuito e la forza maggiore. Parimenti, se i beni vengono utilizzati per un uso diverso da quello pattuito o non venga restituito nei termini, l'eventuale perimento sarà a carico della Società, anche se avvenuto per causa ad essa non imputabile, salvo che questa provi che i beni sarebbero comunque periti nonostante l'uso corretto e la restituzione a tempo debito.-----

-----**Art.3 Durata**-----

Il presente affidamento ha durata dal 1° dicembre 2021 fino al 30 novembre 2030. La Società assume l'obbligo di proseguire, su richiesta del Comune, nell'esecuzione del contratto anche oltre il termine di scadenza, alle medesime condizioni convenute, fintanto che non sia stato scelto un nuovo contraente e per un periodo massimo (da intendersi come obbligo) di 180 giorni.-----

-----**Art.4 Obblighi**-----

La società si impegna a gestire il servizio avuto riguardo in particolare a:-----

1. Utilizzo di personale professionalmente qualificato (addetto all'assistenza) idoneo alle

migliori realizzazioni del servizio medesimo, in possesso dei requisiti previsti dall'attuale normativa regionale per tale professione e dovrà mirare ai seguenti obiettivi: tutela e promozione della migliore qualità di vita possibile delle persone assistite; flessibilità dell'organizzazione del lavoro in funzione dei bisogni degli anziani e della loro mutevolezza nel tempo; miglioramento continuo della qualità del servizio da misurarsi in rapporto al grado di soddisfazione percepita dai fruitori. La società affidataria metterà a disposizione degli operatori gli automezzi per raggiungere le abitazioni degli utenti e le altre attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio, inclusa l'attrezzatura per il trasporto dei pasti caldi. -----

2. Strutture, materiali e tecnologie conformi alle esigenze del servizio medesimo e ai requisiti igienico - sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente; in particolare la società affidataria si impegna a fornire, a proprio carico, i guanti necessari all'esecuzione del servizio; ----

3. Rapporti con i servizi territoriali competenti in ordine alla redazione di programmi periodici e di piani di lavoro individuali in relazione alle

esigenze dell'utenza, coerenti con le finalità connesse all'attività stessa. Le prestazioni riguardano il sostegno e l'aiuto alla persona nelle attività di vita quotidiana, favorendone l'autonomia e l'autosufficienza, come di seguito indicato:-----

a) cura della persona (prestazioni igienico sanitarie di semplice esecuzione, quando queste siano complementari a quelle svolte normalmente dagli aventi cura; vestizione; assistenza nell'alzata dal letto; bagno assistito; pulizia personale; aiuto nella deambulazione; posture corrette e movimento arti invalidi; aiuto nell'uso corretto di presidi, ausili ed attrezzature; frizioni antidecubito);-----

b) distribuzione quotidiana dei pasti nei giorni feriali. Il servizio comprende il ritiro dei contenitori termici dalla cucina del Centro Servizi di Limana, la loro veicolazione, la restituzione dei contenitori termici alla cucina stessa; -----

c) monitoraggio (compreso aiuto per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso, per quanto previsto dalla normativa vigente in materia);-----

d) aiuto domestico (riordino della stanza e del

letto, pulizia dei servizi e dei vani alloggio ad
 uso dell'utente e dallo stesso utilizzati; cambio
 della biancheria; servizio di lavanderia; piccole
 spese);-----
 e) trasporti ed accompagnamenti;-----
 f) collaborazione con l'ente nelle prestazioni di
 servizio sociale quali: segretariato sociale;
 percorso di inserimento in strutture tutelari,
 semiresidenziali, residenziali;-----
 telesoccorso/telecontrollo; buoni pasto o buoni
 spesa; interventi nell'area dell'aiuto economico e
 materiale;-----
 g) contribuire alla gestione del servizio ed alle
 attività di programmazione e verifica dello stesso:
 gli operatori/operatrici dovranno compilare
 giornalmente una "scheda prestazioni" secondo il
 modello concordato con l'Amministrazione Comunale.--
 Relativamente al servizio di cui alla precedente
 lettera b), si precisa che i pasti vengono
 previamente confezionati da parte di ditta
 appositamente incaricata dal Comune di Limana, nel
 rispetto di quanto indicato nel presente contratto e
 nelle Linee di indirizzo regionali vigenti nel
 tempo;-----
 h) garantire la riservatezza delle informazioni

riferite a persone che fruiscono delle prestazioni
oggetto di convenzione.-----

La Società dovrà fornire agli operatori idonea
divisa invernale ed estiva con relativo ricambio
nonché idonea dotazione di guanti, grembiuli e copri
scarpe monouso.-----

La società conferma di essere a conoscenza di tutti
gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente
normativa in materia di appalti pubblici di servizi.

La Società dichiara altresì di accettare le
condizioni contenute nel contratto e di disporre dei
mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere
agli impegni che ne derivano confermando di aver
preso visione dei luoghi in cui si deve realizzare
il servizio e di essere perfettamente edotto di
tutte le condizioni tecniche ed economiche
necessarie per una corretta valutazione
dell'appalto. L'affidatario non potrà quindi
eccepire durante l'esecuzione del servizio, la
mancata conoscenza di elementi non valutati tranne
che essi non si configurino come cause di forza
maggiore contemplate dal Codice civile o si
riferiscano a condizioni soggette a possibili
modifiche espressamente previste dal contratto.-----

Art.5 - Corrispettivo dell'appalto - Modalità dei

pagamenti-----

Il canone mensile dovuto dal Comune alla Società per il pieno e perfetto adempimento del contratto è determinato, in di €.4.364,76 (diconsi euro quattromilatrecentosessantaquattro e settanseci centesimi), oltre ad IVA di legge. Ai soli fini fiscali le Parti dichiarano che il presente contratto ha un valore di euro 52.377,12 annui per un totale di €.471.394,08. (diconsi euro quattrocentosettantunomilatrecentonovantaquattro e otto centesimi) oltre all'iva. Il soggetto affidatario, con la stipula del presente contratto, assume tutti gli obblighi prescritti dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Belluno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Non si evidenziano oneri per la sicurezza. Il costo del servizio resterà fisso e invariato per i primi 12 mesi decorrenti dalla data di effettivo inizio. A partire dal tredicesimo mese i prezzi subiranno una revisione

pari alla variazione dell'indice ISTAT disponibile.

I prezzi dell'offerta si intendono comprensivi dei costi di materiali, manodopera in vigore al momento dell'aggiudicazione, e quant'altro, e rimarranno fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Comune alla sede legale della Società. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dal Tesoriere del Comune. La richiesta di eventuali modalità agevolate di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'"Affidatario" al competente Ufficio di Ragioneria del Comune e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. La Parti concordano che il committente procederà ad accertare la conformità del Servizio alle previsioni contrattuali entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun mese (art.4, comma 2,lett. c del Dlgs. 231/2002 e s.m.i.)e che il pagamento dei relativi corrispettivi avverrà entro il termine di 30 giorni a decorrere da tale data. Dal pagamento del corrispettivo saranno detratte le eventuali spese per le esecuzioni d'ufficio, le eventuali pene pecuniarie applicate e quant'altro dovuto dalla Società.-----

Art.6 - Cessione del contratto e subappalto-----

È vietata la cessione totale o parziale dell'appalto, sotto pena della risoluzione del contratto. È parimenti vietato subappaltare, in tutto o in parte il servizio di cui al presente contratto. In caso di violazione della presente disposizione si provvederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salva facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.-----

--Art.7- Ulteriori obblighi a carico della Società.--

-Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente contratto d'appalto, la società si obbliga ad osservare ed applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore al tempo e nelle località in cui si svolge il servizio ed anche dopo la loro scadenza fino al rinnovo degli stessi, anche se l'impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensioni dell'impresa e di ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.-----

-----Art.8 - Sicurezza e Responsabilità-----

La Società ha l'obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel contratto, nei documenti ad esso allegati o dallo stesso richiamati ed a tutte le richieste dell'Amministrazione, inoltre dovrà ottemperare a tutte le norme legislative e tecniche nazionali e comunitarie in tema di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, così come previste dal vigente D.Lgs. 81/2008 e in particolare, coopererà all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto della convenzione. Altresì deve provvedere ad applicare tutti i provvedimenti così come previsti negli artt.43, 44, 45 e 46 del D. Lgs.81/2008 in merito alla Gestione delle possibili emergenze: nomine degli addetti, formazione specifica degli stessi, ecc. La ditta é responsabile per qualsiasi danno arrecato a persone e/o cose per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo. E', pertanto, a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento richiesto da chiunque, senza che la società abbia diritto alcuno di rivalsa o di compenso da parte del Comune, il quale è comunque sollevato da ogni effetto. La società viene esonerata dal prestare la cauzione a

garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Essa dovrà stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi della medesima durata del contratto e con massimale unico di €4.000.000,00. Saranno inoltre a carico della Società i costi assicurativi relativi ai beni mobili concessi in uso -----

Art.9 - Adempimenti contrattuali - Eventuali danni a persone, cose e di forza maggiore. -----

La società è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio affidatogli. La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.-

La società sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dal Comune, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione del servizio ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il Comune che le persone che lo rappresentano. La società sarà parimenti tenuta a rispondere, nei termini suaccennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. Resta pertanto stabilito che il Comune non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare

all'impresa ed ai propri dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, o, per qualsiasi altra causa, ritenendosi a tale riguardo qualsiasi onere già compreso nel corrispettivo contrattuale. La società assume ogni responsabilità per danni (alle persone od alle cose) che potessero derivare al personale del Comune o a terzi per fatto dell'impresa o dei suoi dipendenti nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune per qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa.

Nel caso di danni la società è tenuta durante e dopo la cessazione del presente contratto, alla riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'espletamento del servizio, salvo quanto necessario per l'espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia, informazione atto di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in forma scritta dall'Amministrazione-----

-----**Art.10 - Controversie**-----

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti e che non possa essere ricomposta in via bonaria, sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Tribunale

di Belluno.-----

-----**Art.11 - Disposizioni finali**-----

Il presente Atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.27 bis, dell'allegato "B" al D.P.R. 642/72. Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile e alla normativa sulla Contabilità Generale dello Stato. I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

I componenti dichiarano di aver ricevuto, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n.2016/679 (GDPR), informazione che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla redazione del presente Atto ed alla sua registrazione in base alle vigenti norme in materia, ed avverrà presso il Comune di Limana e l'Agenzia delle Entrate competente con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e saranno diffusi esclusivamente agli Uffici dianzi indicati. La

mancata diffusione dei dati comporta la non registrazione dell'atto. Altri dati potranno essere trattati per attività di gestione degli obblighi previsti dalla Legge 190/12 (norme in materia di anticorruzione), gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. Tali attività avvengono ai sensi dell'art.6 comma 1 lett.E GDPR e art.9 (esercizio di pubblici poteri), dell'art.6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e Art.6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per preconstituire prova dell'esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti dagli art.15 e seguenti del GDPR. Ciascuna Parte si obbliga ad adottare misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art.15 del suddetto Regolamento 2016/679 (GDPR). Il titolare del trattamento è il Comune di Limana.

Il Responsabile del Comune designato cui le Parti possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile del Servizio Amministrativo. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) sono i seguenti: Maddalozzo Bruno
PEC: bmaddalozzo@pec. -

In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale Rogante firmo il presente documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 25, comma 3 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).-----

Le parti mi esonerano dalla lettura degli atti depositati e richiamati di cui mi dichiarano avere esatta conoscenza del contenuto.-----

Questo atto occupa diciannove facciate intere e parte della ventesima scritte con sistema elettronico da persona di mia fiducia.-----

Letto, confermato e sottoscritto.-----

COMUNE DI LIMANA -Venzo Tiziana

SOCIETA' LIMANA SERVIZI S.r.L.- Piccin Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE - Dr.Floridia Fabrizio